

SETTORE

ACCERTAMENTO

COMUNICAZIONI DI “ANOMALIA” ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE 2018 E ANNI SUCCESSIVI

RIFERIMENTI

- Provvedimento Agenzia Entrate 8.2.2022

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate prosegue la propria attività di compliance con la predisposizione delle comunicazioni dedicate alle anomalie collegabili all'omessa dichiarazione, per il 2018 e anni successivi, delle attività finanziarie detenute all'estero (compilazione quadro RW) e (eventuali) relativi redditi.

Le nuove comunicazioni sono basate sugli analoghi criteri selettivi utilizzati per il 2016 e 2017.

Come precisato dalla stessa Agenzia, il soggetto destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / omissioni commesse mediante il ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Come noto, nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) invia specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate con il fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni.

A tal fine l'Agenzia ha predisposto ed inviato periodicamente (dal 2015) una serie di comunicazioni aventi ad oggetto anomalie riscontrate dalla stessa.

Recentemente, con il Provvedimento 8.2.2022, l'Agenzia delle Entrate ha individuato



*“le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza ... le informazioni derivanti dal **confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi**”.*

In particolare, la comunicazione in esame è finalizzata a:

- *“stimolare”* il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW) in relazione alle attività detenute all'estero;
- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

Come precisato dall'Agenzia, la Direttiva UE n. 2014/107, c.d. “DAC2”, che ha modificato la Direttiva UE n. 2011/16, ha introdotto lo **scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie dei conti detenuti all'estero**, prevedendo in particolare che, dal 2016, gli Stati membri devono trasmettere le informazioni dei conti finanziari di cui i residenti sono titolari.

Il flusso contiene i **dati identificativi dei titolari del conto**, dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, del conto (compreso il relativo saldo / valore), l'importo totale lordo degli **interessi / dividendi** / altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto e gli **introiti totali lordi** derivanti dalla vendita / riscatto delle attività finanziarie, pagati / accreditati sul conto.

Analogamente il Common Reporting Standard (CRS) prevede lo scambio delle predette informazioni anche in ambito extraUE.

Al contribuente sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia e fornire elementi, fatti e circostanze utili a giustificare la presunta anomalia.

Come precisato nel citato Provvedimento 8.2.2022, facendo seguito alle comunicazioni relative al 2016 e 2017, l'Agenzia ha previsto una **nuova tranches** di comunicazioni relative al **2018 e anni successivi**, basate sugli **analoghi criteri selettivi**.

Le anomalie riscontrate dall'Agenzia derivano dal confronto tra:

- il mod. REDDITI 2019 / annualità successive;
- i dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito del suddetto scambio automatico di informazioni.

Come precisato dall'Agenzia, a seguito dell'attività di analisi, la comunicazione è inviata ai soggetti che presentano **anomalie più rilevanti**, escludendo le posizioni relative ai soggetti:

- *“presumibilmente”* **non tenuti all'adempimento dichiarativo**;
- per i quali l'irregolarità ha **carattere meramente formale**.

COMUNICAZIONE ANOMALIE / OMISSIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene i seguenti dati:

- codice fiscale / cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione / anno d'imposta;
- codice atto;

- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, ossia:
 - obblighi di **monitoraggio fiscale** (compilazione quadro RW);
e/o
 - indicazione di imponibili relativi ai **redditi di fonte estera**;
- possibilità di **verificare i dati di fonte estera** accedendo al proprio **Cassetto fiscale**.
In particolare, i dati di fonte estera sono i seguenti:
 - Stato estero che ha trasmesso l'informazione;
 - istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
 - numero identificativo del conto;
 - ammontare del saldo del conto e valuta in cui è espresso;
 - importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi;
- invito a **fornire chiarimenti e idonea documentazione**, anche tramite CIVIS, qualora il contribuente ravvisi **inesattezze** nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- modalità per **richiedere ulteriori informazioni**, contattando la competente Direzione provinciale, prioritariamente via PEC, e-mail o telefono.

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI

Come desumibile dal Provvedimento in esame, i destinatari



*“possono regolarizzare la propria posizione presentando una **dichiarazione dei redditi integrativa** e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.*

Pertanto, il destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / omissioni commessi tramite il ravvedimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni dovute.

Relativamente alle sanzioni applicabili, qualora il **quadro RW sia presentato oltre 90 giorni** dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, è applicabile.

- la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180%), senza maggiorazione di 1/3 o raddoppio in quanto l'IVIE / IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all'estero;
- la sanzione di cui all'art. 5, comma 2, primo o secondo periodo, DL n. 167/90 (dal 3% al 15% o dal 6% al 30% per gli investimenti in Stati black list).

La regolarizzazione dell'omessa presentazione del quadro RW:

- per le comunicazioni relative al 2018, **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è commessa la violazione**, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dello 0,5% ($3\% \times 1/6$) ovvero dell'1% ($6\% \times 1/6$);
- per le comunicazioni relative al 2019, **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è commessa la violazione**, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dello 0,43% ($3\% \times 1/7$) ovvero dello 0,86% ($6\% \times 1/7$).

Qualora l'omissione abbia prodotto effetti anche ai fini IVIE / IVAFE è possibile procedere anche alla relativa regolarizzazione.

Così, ad esempio, in caso di presentazione del mod. REDDITI 2019 (relativo al 2018) senza compilazione del quadro RW, il contribuente è tenuto a:

